



*Consiglio di Giustizia Amministrativa  
per la Regione Siciliana*

D.P. n. 32/2018

Il Presidente

Vista l'istanza di Ottica Nissena, rappresentata e difesa dall'avv. C. Giurdanella, che non è parte del processo n. 927/2016 (non essendo mai stata evocata in giudizio), di accedere agli atti dello stesso avendo intenzione di proporre opposizione di terzo avverso la sentenza n. 565/2017 che ha definito tale giudizio;

Visti gli artt. 6 e 7 disp. att. c.p.a. e gli artt. 168 e 744 c.p.c., 76 disp. att. c.p.c.;

Ritenuto che:

- a) il diritto di accesso di cui alla legge n. 241/1990 si applica ai “documenti amministrativi” e non agli atti del processo (art. 22, l. n. 241/1990; art. 1, d.P.C.M. 20.12.1994 n. 763; art. 1, d.m. 25.1.1996 n. 115);
- b) nell'ambito degli atti di un dato giudizio (d'ora innanzi anche fascicolo processuale o fascicolo) occorre distinguere, ai fini dell'accessibilità, tra atti e provvedimenti del giudice e atti di parte;
- c) il rilascio di copia degli atti del processo a “chiunque vi abbia interesse” anche senza essere parte del giudizio è previsto solo per i provvedimenti del giudice (art. 7 disp. att. c.p.a.; art. 744 c.p.c.);
- d) quanto agli atti di parte, possono avere accesso agli atti del processo solo le parti del processo medesimo - costituite o anche non costituite purché evocate in giudizio - (art. 6 disp. att. c.p.a.; art. 168 c.p.c.; art. 76 disp. att. c.p.c.);
- e) in disparte i dati normativi sub d), numerosi ulteriori argomenti esegetici militano nel senso che solo le parti del processo come sopra definite possono avere accesso al fascicolo:
  - e.1) i dati giudiziari non rientrano nella nozione di “documento amministrativo” ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990;
  - e.2) gli atti processuali di parte possono contenere dati sensibili o comunque afferenti alla vita privata o a segreti commerciali o industriali, ovvero a strategie processuali della parte;
  - e.3) persino in relazione ai soli atti giudiziari divulgabili, quali sono i provvedimenti del giudice, può essere chiesta l'omissione dei dati personali (art. 52 d.lgs. n. 196/2003);
  - e.4) gli atti inerenti la strategia difensiva delle pubbliche amministrazioni sono ordinariamente sottratti all'accesso anche se intesi come documenti amministrativi e oggetto di richiesta di accesso

presso le pubbliche amministrazioni medesime (art. 53, comma 5, lett. b) e c), d.lgs. n. 50/2016; art. 5, comma 2, d.m. n. 115/1996; art. 4, d.P.C.M. n. 763/1994; art. 2, lett. b) d.P.C.M. n. 200/1996);

e.5) nell'ambito del processo amministrativo, gli atti difensivi della parte privata non sono, per definizione, documenti amministrativi, promanando da un privato;

e.6) gli atti difensivi della pubblica amministrazione, essendo ordinariamente formati da avvocati del libero foro, non sono "documenti amministrativi";

e.7) quanto agli atti difensivi della pubblica amministrazione redatti dall'Avvocatura pubblica, segnatamente dall'Avvocatura dello Stato, gli stessi sono espressamente sottratti all'accesso (art. 2, comma 1, lett. b), d.P.C.M. n. 200/1996);

f) tale quadro normativo, volto a salvaguardare la riservatezza delle parti del processo, non si traduce, del resto, in una eccessiva restrizione del diritto di difesa di chi aspira a conoscere gli atti di un processo in cui non è evocato come parte, atteso che il sistema appresta uno strumentario variegato e di agevole utilizzo, che assicura un equo bilanciamento tra diritto di difesa dei terzi e tutela della riservatezza del processo *inter alios*, attraverso gli istituti del contraddittorio processuale ovvero del consenso dell'avente diritto; invero, chi non è parte del processo può avere accesso agli atti di un processo *inter alios* attraverso i seguenti strumenti alternativi:

f.1) mediante un atto processuale di intervento nel processo o di impugnazione della decisione, ove essa vi sia: ove si tratti di "intervento al buio" non contenendo domande nuove, non comporta pagamento di contributo unificato;

f.2) mediante un ordine di esibizione del giudice conseguito a seguito di ricorso giurisdizionale in cui si dimostri lo specifico interesse a conoscere gli atti di un giudizio cui si è estranei;

f.3) ottenendo il previo consenso all'accesso di tutte le parti del processo ai cui atti intende accedere.

p.q.m.

1) respinge l'istanza di accesso agli atti di parte del fascicolo n. 927/2016.

Rosanna De Nictolis